



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021)

**RELAZIONE SUI CONTI CONSUNTIVI PRESENTATI DALLE
FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE E 17-18 OTTOBRE 2021 NEI
COMUNI DI GROSSETO E SESTO FIORENTINO**

*(art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13,
comma 6, della l. 6 luglio 2012, n. 96)*

Deliberazione n. 66/2022/CSE





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI (ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021)

RELAZIONE SUI CONTI CONSUNTIVI PRESENTATI DALLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-4 OTTOBRE E 17-18 OTTOBRE 2021 NEI COMUNI DI GROSSETO E SESTO FIORENTINO

*(art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6,
della l. 6 luglio 2012, n. 96)*

Deliberazione n. 66/2022/CSE

Componenti del Collegio:

Consigliere Francesco Belsanti	Presidente
Consigliere Paolo Bertozzi	Componente
Consigliere Patrizia Impresa	Componente

Collaboratori:

Simona Croppi, Mariano Palumbo e Antonio Filippi.

DELIBERAZIONE

PARTE GENERALE

1. Premessa	11
2. Il quadro normativo	14
3. La portata del controllo. Gli orientamenti assunti dal Collegio	16
3.1. <i>Soggetti passivi</i>	17
3.2. <i>Contenuto del conto consuntivo</i>	18
3.2.1 Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale	19
3.2.2 Limite massimo e inerenza della spesa alla competizione elettorale	19
3.2.3 Esistenza di idonea documentazione di supporto	23
3.2.4 Tipologia delle fonti di finanziamento	23
3.2.5 Il regime sanzionatorio	26
4. L'attività istruttoria svolta dal Collegio	27
Tabelle riepilogative	

PARTE SPECIALE

1 Grosseto

2 Sesto Fiorentino

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021)

composto dai magistrati

Cons. Francesco	BELSANTI	Presidente
Cons. Paolo	BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia	IMPRESA	Componente

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e s.m.i., recante norme sulla *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*;

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, il quale attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di

candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO, altresì, l'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 29 ottobre 2013, n. 24 e del 23 aprile 2014, n. 12 contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al citato d.l. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

RILEVATO che per la consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 (con ballottaggio il 17 e 18 ottobre 2021), rientrano nell'ambito di applicazione della norma n. 2 Comuni: Grosseto e Sesto Fiorentino;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana del 10 marzo 2022, n. 9, con cui è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

VISTO il verbale n. 1 del 15 marzo 2022 in cui il Collegio ha attribuito le funzioni di Presidente al membro con maggiore anzianità di servizio, ha disposto incumbenti istruttori, ha indicato criteri di valutazione dell'inerenza temporale e funzionale delle spese, ha impartito disposizioni organizzative per l'esame istruttorio degli atti, ha disposto il non luogo a procedere riguardo alle liste che hanno presentato i rendiconti, pur avendo partecipato a competizioni elettorali, in Comuni inferiori a 30.000 abitanti;

VISTO il verbale n. 2 del 14 aprile 2022, redatto con l'assistenza del funzionario verbalizzante dott. Mariano Palumbo, in cui il Collegio ha valutato le risultanze dell'istruttoria;

VISTA ed esaminata, per le valutazioni di competenza, la documentazione in atti concernente le liste che hanno preso parte alla campagna 2021 per il rinnovo degli organi elettivi dei predetti Comuni;

DELIBERA

di approvare l'unita relazione che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti delle verifiche eseguite sulle spese elettorali e correlate fonti di finanziamento, come rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali dell'ottobre 2021 per il rinnovo degli organi elettivi nei n. 2 Comuni indicati in premessa.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa ai Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni interessati, con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dei rispettivi Enti.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2022.

Presidente - f.to Cons. Francesco Belsanti

Componente - f.to Cons. Paolo Bertozzi

Componente - f.to Cons. Patrizia Impresa

Depositata in segreteria il 14 aprile 2022

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Relazione

PARTE GENERALE

1. Premessa

La presente relazione espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della l. 6 luglio 2012, n. 96¹, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 (con ballottaggio nei giorni 17 e 18 ottobre 2021) nei comuni della Toscana con popolazione superiore a 30.000 abitanti (Comuni di Grosseto e Sesto Fiorentino).

La citata disposizione (che è parte di un *corpus* normativo più generale volto a introdurre "norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi", e a dare "delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali") ha esteso alle elezioni comunali la disciplina dei controlli già prevista dall'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 relativa alle competizioni elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato. E' stato, così, posto a carico delle formazioni politiche che si presentano alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore (inizialmente, alla soglia dei 15.000 abitanti, poi elevata²) ai 30.000 abitanti l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti "*il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento*" entro 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio (art. 12 comma 1 - come modificato dal comma 1 dell'art. 14-bis del d.l. 23 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, richiamato dal comma 6, lett. c del predetto art. 13, a sua volta modificato dal comma 3 lett. a)

¹ Recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali."

² Con l'art. 33, comma 3 lett. a) del successivo d.l. 24.06.2014 n.91, conv. con l. 11.08.2014 n.116.

dell'art. 33 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116³).

L'attività di controllo da parte della Corte - affidata dal legislatore ad un apposito Collegio per le spese elettorali, istituito presso le Sezioni regionali di controllo (sulla falsariga di quello già operante per le elezioni politiche a livello nazionale) - si sostanzia nella "*verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse*" (art. 12, comma 3). Ai fini dello svolgimento della stessa il Collegio per le spese elettorali dispone di poteri istruttori diretti nei confronti delle formazioni politiche interessate attraverso i quali procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, all'acquisizione di informazioni, chiarimenti e integrazioni⁴.

Detto controllo deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, prorogabile al massimo di ulteriori tre mesi, con delibera motivata del collegio (art. 12, comma 3, l. 515/1993). Il *dies a quo* per il decorso del termine è stato individuato - secondo il criterio ermeneutico fornito, al riguardo, dalla Sezione delle Autonomie al fine di "*evitare le possibili incertezze circa la data finale del controllo nel caso i consuntivi non dovessero pervenire tutti nella medesima data*"⁵, e pacificamente applicato dai vari collegi elettorali - nella data in cui l'ultimo consuntivo perviene alla Corte dei conti.

Nel caso di specie, poiché l'ultimo consuntivo (lista Partito Democratico del Comune di Sesto Fiorentino) è stato depositato il 28 marzo 2022 (peraltro, in ritardo rispetto al termine assegnato dalla legge, da considerarsi non perentorio), in tale data è da individuare il *dies a quo*, unico per tutti i Comuni, per calcolare il

³ Per effetto delle richiamate disposizioni, a decorrere dalla tornata elettorale del 2014, è venuto meno l'obbligo, originariamente previsto, d'interposizione del Presidente del Consiglio comunale per l'inoltro del rendiconto alla Corte dei conti (cfr. al riguardo la deliberazione n. 12/2014 della Sezione delle autonomie); inoltre, il controllo della Corte dei conti, in precedenza previsto per i comuni con più di 15.000 abitanti, destinatari della normativa in esame, è stato circoscritto ai comuni con più di 30.000 abitanti. Resta ferma l'applicabilità delle altre misure introdotte (limiti, tipologia e rendiconti dei singoli candidati) ai comuni con più di 15.000 abitanti.

⁴ V. in proposito la citata deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013.

⁵ V. la testé citata delibera n.24/2013.

termine di sei mesi entro il quale deve essere esercitato il controllo, da concludersi, pertanto, entro il 27 settembre 2022.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali relative alle consultazioni del 2021 presso la Sezione regionale di controllo della Sezione Toscana è stato istituito dal Presidente della Sezione con ordinanza del 10 marzo 2022, n. 9. Nella sua prima riunione, il 15 marzo 2022, il Collegio ha disposto incumbenti istruttori (v. *infra*), ha indicato criteri di valutazione dell'inerenza temporale e funzionale delle spese, ha impartito disposizioni organizzative per l'esame istruttorio della documentazione, ha disposto il non luogo a procedere relativamente alle liste che hanno presentato i rendiconti, pur avendo partecipato a competizioni elettorali, in Comuni inferiori a 30.000 abitanti. In particolare, in ordine ai criteri di valutazione dell'inerenza temporale e funzionale delle spese, il Collegio ha confermato quanto stabilito col verbale n.2/2015 dall'analogo Collegio istituito per le elezioni amministrative 2014, e pertanto di ricomprendere, ai sensi dell'art.12, comma 1-bis, legge n.515/1993, quale periodo di riferimento per il controllo l' *"arco temporale che va dalla data del decreto del Ministro dell'Interno di convocazione dei comizi elettorali ... fino al giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni medesime..."*, e di *"ritenere comunque ammissibili le spese che, pur effettuate al di fuori degli indicati limiti temporali, risultino documentatamente e inequivocabilmente riferite alla consultazione elettorale in esame;"*.

La presente relazione dà conto dell'attività svolta dal collegio e dei risultati a cui esso è pervenuto. Si compone di due parti: una parte generale che, dopo aver esposto il quadro normativo, illustra i criteri e gli indirizzi interpretativi seguiti dal Collegio per l'esecuzione delle proprie verifiche e dà conto dello svolgimento dell'istruttoria; una parte speciale, che descrive sinteticamente, per ciascun Comune e per ciascuna formazione politica, il contenuto del rendiconto presentato, nonché le valutazioni conclusive in esito alle verifiche effettuate attraverso eventuali istruttorie.

2. Il quadro normativo

Nell'ambito di un percorso evolutivo che è da ultimo approdato alla completa abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13), la l. 6 luglio 2012, n. 96 ha, fra l'altro, dettato norme finalizzate a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali e di fonti di finanziamento nei comuni con popolazione superiore ai (prima 15.000, ora) 30.000 abitanti, con obbligo di trasmissione dei consuntivi alla Corte dei conti.

Il già citato art. 13 della l. 96 ha, infatti, previsto obblighi di rendicontazione e limiti di spesa a carico dei singoli candidati e dei partiti politici: da un lato, con l'introduzione di nuove e autonome disposizioni; dall'altro, mediante il rinvio alla disciplina di livello nazionale contenuta nella l. n. 515/1993, con l'estensione, ai predetti soggetti, delle regole già vigenti per le elezioni politiche alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica (regole che necessitano, peraltro, di qualche adattamento in via interpretativa per applicarsi ad un contesto diverso da quello per il quale originariamente sono state emanate).

Al riguardo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazioni n. 24/2013 e n. 12/2014, ha fornito specifici indirizzi interpretativi e applicativi.

Per quanto di interesse nell'ambito del presente referto, si elencano di seguito le disposizioni dell'art. 13 che il Collegio è chiamato ad applicare e che saranno oggetto di specifica analisi nei paragrafi seguenti:

- comma 5, relativo alla determinazione del limite di spesa per ogni partito (1 euro per ciascun avente diritto al voto);
- comma 6, lett. b), di rimando all'art. 11 della legge n. 515/1993, per l'individuazione delle spese ammissibili;
- comma 6, lett. c), di rimando all'art. 12 della legge n. 515/1993, per termini e modalità di presentazione del consuntivo (comma 1); per costituzione, competenze e durata dell'attività del Collegio istituito presso le Sezioni

regionali di controllo (commi 2 e 3, primo e secondo periodo); per pubblicità del referto e ulteriore deposito del consuntivo da parte dei partiti (commi 3 bis e 4);

- comma 6, lett. f), di rimando all'art. 15 della legge n. 515/1993, per le sanzioni pecuniarie applicabili dal Collegio, limitatamente ai casi di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (comma 15) e di riscontrata violazione dei limiti di spesa (comma 16), e per le modalità di applicazione delle stesse (comma 19);
- comma 7, relativo alla sanzione pecuniaria prevista per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei singoli partiti.

3. La portata del controllo. Gli orientamenti assunti dal Collegio

La disciplina recata dalla legge 515/1993 – dettata, si ricorda, per le elezioni politiche nazionali - opera una netta distinzione tra le formazioni politiche ed i singoli candidati a cariche elettive, quanto al regime della rendicontazione e dei conseguenti controlli, i quali sono affidati a due entità diverse (rispettivamente Collegio presso la Corte dei conti per i consuntivi di lista; Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello per i rendiconti individuali).

Benché nelle competizioni elettorali comunali non sia prevista alcuna forma di rimborso pubblico, la medesima distinzione è riprodotta, per effetto del rinvio operato dall'art. 13 della legge 96/2012, anche riguardo alle elezioni amministrative e, pertanto, l'ambito soggettivo del controllo svolto dai Collegi istituiti presso la Corte dei conti è circoscritto alle sole formazioni politiche (non si estende ai singoli candidati). La distinzione assume rilievo anche per il calcolo del limite di spesa per la campagna elettorale, posto dall'art. 13, comma 5 della legge n. 96, dal momento che la norma esclude espressamente dal computo della stessa le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 24/2013), essendo il controllo sulle spese elettorali limitato alla sola "verifica della conformità alla legge delle spese sostenute" (comma 3 dell'art. 12 l. n. 515/1993), da un punto di vista oggettivo esso "verte, fondamentalmente, sull'ammissibilità e sull'effettività delle spese elettorali, [...] oltreché sulla regolarità della documentazione prodotta...". In particolare, la valutazione dell'ammissibilità della spesa poggia sulla sussistenza di una "connessione, diretta o indiretta, [...] con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale"⁶.

⁶ V. C.Conti, Sez. Aut., delib. n. 24/2013 cit.

Ne consegue che le verifiche demandate al Collegio spese elettorali non possono ritenersi esaustivamente condotte se non previo esame di tutti i presupposti della spesa: soggettivi, oggettivi e temporali.

Per quanto riguarda poi le fonti di finanziamento, non essendo prevista alcuna forma di rimborso pubblico, il controllo di legittimità del Collegio è essenzialmente rivolto a conoscere e rendere noti importi e provenienza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale.

Gli orientamenti interpretativi assunti dal Collegio in ordine ai predetti punti sono esposti più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

3.1. *Soggetti passivi*

Il Collegio condivide il principio, pacificamente acquisito a livello centrale, secondo il quale *“elemento sufficiente a determinare la necessità del controllo [...] è la partecipazione alla competizione elettorale”*⁷, e considera, pertanto, destinatarie dell’obbligo tutte le formazioni politiche presenti nell’elezione, indipendentemente dall’esito positivo della votazione.

L’obbligo di presentare (in origine al Presidente del C.C., oggi direttamente) alla Corte dei conti i consuntivi delle spese sostenute per la campagna elettorale, e delle relative fonti di finanziamento, grava espressamente, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1993, n. 515, sui *“rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell’elezione”*.

L’identificazione del soggetto tenuto a presentare la rendicontazione e la relativa documentazione di supporto si è rivelata non agevole, stante l’assenza di regole concernenti l’investitura ufficiale di un rappresentante per tali adempimenti, e considerata altresì la eterogeneità delle denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, di accettare il rendiconto da qualunque soggetto dichiarasse di avere un rapporto funzionale

⁷ Cfr. Corte dei conti, Collegio controllo spese elettorali, Referto ai Presidenti delle Camere sui consuntivi relativi alle elezioni politiche del 9-10 aprile 2006.

con la lista (qualificandosi come “legale rappresentante” o “delegato di lista” o “tesoriere”, o “mandatario”), presumendo l’esistenza di tale rapporto. Si segnala inoltre, l’assenza di criteri per stabilire una chiara linea di demarcazione tra spese di lista e spese riferibili ai singoli candidati, tanto più necessaria ove si tratti di formazioni politiche di piccola dimensione costituite al solo fine di partecipare alla competizione elettorale.

3.2. *Contenuto del conto consuntivo*

Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il conto consuntivo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati deve evidenziare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento che ne garantiscono la copertura.

Nel caso in cui il soggetto politico partecipante alla competizione elettorale non abbia sostenuto spese, né ottenuto finanziamenti, si è ritenuta comunque necessaria una comunicazione formale a contenuto negativo di cui il Collegio si limita a prendere atto. Il caso non è infrequente dal momento che nelle elezioni amministrative 2021 di Grosseto e Sesto Fiorentino, il 34,5 per cento delle liste ha presentato un rendiconto pari a zero.

L’ammissibilità delle spese oggetto di rendicontazione è stata valutata dal Collegio sotto tre profili:

- (1) *riferibilità al periodo temporale* della campagna elettorale;
- (2) *inerenza oggettiva* della spesa alle attività di propaganda previste dalla legge;
- (3) *esistenza di idonea documentazione* di supporto.

Inoltre, per le spese indicate a rendiconto è stato altresì (4) verificato il rispetto dell’obbligo di copertura con sufficienti fonti di finanziamento

3.2.1 *Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale*

Per quanto riguarda il primo punto, va premesso che non è rinvenibile una disciplina automaticamente applicabile alle elezioni comunali in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all'art. 12, comma 1bis della legge n. 515/1993 (peraltro introdotta dalla stessa legge n.96), secondo cui *"il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione"*. Prendendo, comunque, a riferimento l'indicazione normativa generale, il Collegio, come già detto al paragrafo 1, ha stabilito, con verbale n. 1/2022, di confermare l'orientamento adottato dai precedenti Collegi istituiti presso questa Sezione regionale di controllo (in particolare confermando quanto stabilito col verbale n.2/2015 dell'analogo Collegio istituito per le elezioni amministrative 2014), individuando così un periodo di riferimento costituito dall'*"arco temporale che va dalla data del Decreto del Ministero dell'Interno [in data 3 agosto 2021] di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, fino al giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni medesime"* (domenica 3 e lunedì 4 ottobre con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021).

Con il medesimo verbale il Collegio, rinviando a quanto disposto nel citato verbale n. 2/2015 del Collegio istituito per le Amministrative 2014, si è però riservato di ritenere ammissibili anche le spese che, pur collocate al di fuori dell'arco temporale di riferimento come sopra individuato, *"risultino documentatamente ed inequivocabilmente riferite alla consultazione elettorale in esame"*.

3.2.2 *Limite massimo e inerenza delle spese alla competizione elettorale*

L'art. 13, comma 5 della l. n. 96/2012 ha stabilito un limite massimo di spesa, diretto a evitare che la competizione elettorale venga alterata dagli effetti potenzialmente distorsivi di un'eccessiva disparità di risorse economiche fra competitori. Tale limite massimo, assistito da sanzione pecuniaria, è quantificato

dalla legge nell'importo di un euro per ognuno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Nella tornata elettorale in esame nessuna formazione politica, in nessuno dei due Comuni interessati dal controllo, ha superato il suddetto *plafond* (le spese dichiarate sono rimaste ben al di sotto della soglia massima).

È, peraltro, il caso di evidenziare che la normativa vigente affida la rilevazione di tale dato alle dichiarazioni rese dai soggetti politici, stante anche la difficoltà oggettiva di svolgere accertamenti utili a riscontrare la completezza di tali dichiarazioni. E' evidente l'anomalia che ne deriva posto che l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 15, comma 16 per il caso di "riscontrata violazione" di tale limite, viene a dipendere principalmente dal soggetto che dovrebbe subirne l'irrogazione.

Quanto alla inerenza oggettiva delle spese alla competizione elettorale, è la stessa legge a indicare le tipologie di spesa ammissibili.

L'art. 11, comma 1, della l. 515 chiarisce, infatti, con un dettagliato elenco, quali siano le spese da intendersi connesse con le finalità elettorali (spese per la produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda; per la diffusione dei messaggi di propaganda sugli organi di informazione; per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico; per l'espletamento delle operazioni finalizzate alla presentazione delle liste), terminando infine con un'indicazione aperta, di carattere residuale, che fa riferimento "ad ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale" (lett. e).

Il successivo comma 2 stabilisce, inoltre, che: "*le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate*".

Tale ultima disposizione ha determinato notevoli difficoltà interpretative, segnatamente con riferimento alla individuazione della base di calcolo ai fini

dell'applicazione della previsione che forfettizza nel 30 per cento le spese di cui al comma 2.

Diversi sono stati gli indirizzi adottati nel tempo dai vari Collegi di controllo: relativamente alle elezioni politiche e regionali, l'orientamento stabilmente assunto, ormai dal 2006, è quello di ritenere che la percentuale del 30 per cento debba essere calcolata sulle sole spese di cui al comma 2, e di esigere che per tali spese venga comunque prodotta idonea documentazione giustificativa (cfr. il referto del Collegio di controllo per le elezioni politiche del 2006, già citato alla nota 4). Quando poi le spese, pur appartenendo alle tipologie del comma 2, siano riferibili in maniera univoca alla singola consultazione elettorale, è stato ritenuto che esse possano essere computate per intero (*ibidem*).

Contrariamente a tale indirizzo, molti Collegi istituiti presso le Sezioni regionali che si sono pronunciati sulle elezioni comunali del 2013 (Emilia-Romagna, Sardegna, Abruzzo, Piemonte) hanno ritenuto corretto commisurare il 30 per cento forfettario al totale delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1; conseguentemente, sono stati considerati ammissibili gli importi inseriti nei consuntivi anche in assenza di documentazione attestante l'effettivo esborso. Non sono tuttavia mancati Collegi di controllo (Abruzzo, Piemonte) che hanno sostenuto che in presenza di spese generali analiticamente documentate, attribuibili per loro natura ad entrambi i commi, le stesse possono essere conteggiate per il loro intero ammontare.

Ad avviso del Collegio si tratta di una norma destinata a regolare il contesto delle elezioni nazionali, caratterizzato dalla presenza di partiti dotati di organizzazione stabile e di strutture al cui mantenimento sono destinate spese generali spesso ingenti, ammesse al rimborso pubblico.

In tale contesto, appare ragionevole ipotizzare che la predetta disposizione sia funzionale non a introdurre categorie di spesa per le quali divenga lecito prescindere dalla relativa documentazione di supporto, piuttosto a stabilire una modalità automatica di calcolo atta a facilitare il computo di quelle spese

(effettivamente sostenute e debitamente dimostrate) che, stante il loro carattere generale, sarebbe difficile imputare *pro quota* alla singola competizione elettorale.

Quindi, ritiene il Collegio che l'interpretazione adottata dai Collegi centrali possa mantenere la propria validità, su basi diverse, anche se trasposta nel diverso contesto delle elezioni locali. In particolare, la necessità di produrre documentazione giustificativa si impone non più a fini di rimborso ma per un principio di trasparenza, che esige di far emergere nel dettaglio le varie tipologie di spese sostenute per affrontare la competizione, piuttosto che riconoscerle in blocco anche se virtuali. Sulla base di tale considerazione, il Collegio ha ritenuto di non poter prescindere dalla presentazione di idonea documentazione di supporto anche con riferimento alle spese generali.

Allorché, poi, la documentazione prodotta dimostri chiaramente che una spesa, appartenente al comma 2, si riferisca in modo esclusivo alla competizione elettorale oggetto di esame, essa (conformemente, peraltro, alla *communis opinio*) può ritenersi ammissibile per l'intero ammontare in base ad una interpretazione logico-sistematica, dell'ultima lettera del comma 1.

Quanto alle modalità di calcolo del *forfait*, il Collegio è dell'avviso che, anche in assenza dei rimborsi pubblici che caratterizzano il regime delle elezioni nazionali, il calcolo debba comunque prendere a base le sole spese - come già detto, sostenute e documentate - del comma 2. Essenziale, a determinare tale orientamento, è la considerazione che, nel contesto locale, in cui le spese generali hanno per lo più modesta entità, l'interpretazione contraria potrebbe condurre al paradossale risultato di riconoscere tali spese per un valore addirittura superiore al loro importo reale, quale risultante dalla documentazione di supporto (ciò nell'ipotesi non infrequente che l'entità delle spese *ex* comma 1 sia molto più rilevante di quella delle spese *ex* comma 2, sicché il 30 per cento forfettario calcolato sulle prime potrebbe essere superiore al 100 per cento delle seconde).

Tale risultato non può ritenersi corrispondente alla finalità generale perseguita dal legislatore con la disciplina in esame, che è quella di dare evidenza

alle spese sostenute, e non quella di determinare un' illogica dilatazione delle spese totali, anche oltre gli importi documentati in atti.

Tanto più che tale dilatazione potrebbe incidere in modo improprio sul limite massimo di spesa consentito, limite il cui rispetto deve essere comunque garantito, a pena di sanzione.

3.2.3 Esistenza di idonea documentazione di supporto

La documentazione esaminata si è rivelata in più casi carente. In sede istruttoria ne è stata pertanto richiesta un' integrazione, con particolare riferimento all' esistenza dei documenti di spesa, alla riferibilità dei documenti alle formazioni politiche che li hanno prodotti (intestazione della fattura a soggetti terzi, non riconducibili al partito), alla prova dell' avvenuto pagamento (scontrini fiscali, quietanze di pagamento, autocertificazione del pagamento in contanti nel rispetto dei limiti di legge), alla attestazione del versamento della ritenuta d' acconto (ove applicabile). Ciò, fermo restando che la individuazione di spese che, pur rientrando nelle categorie ammissibili, risultino irregolari per mancanza di documentazione probatoria, ne comporta la non ammissibilità, senza tuttavia far venire meno né la computabilità ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (altrimenti l' irregolarità finirebbe piuttosto per giovare alle formazioni politiche), né la necessità di reperire risorse finanziarie da utilizzare a copertura.

3.2.4 Tipologia delle fonti di finanziamento

Con riguardo alle fonti di finanziamento (la cui mancata indicazione comporta, ai sensi dell' art. 15, comma 15 della l. 515/1993, l' applicazione di una sanzione pecuniaria), giova richiamare la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, secondo la quale, in assenza di forme di contributi pubblici, il controllo di legittimità e regolarità svolto dalla Corte dei conti "è rivolto, *fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella*

competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici”.

Pertanto, le verifiche devono coprire non solo le risorse derivanti da disponibilità proprie delle formazioni politiche (fonti interne), ma soprattutto i finanziamenti erogati da soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche (fonti esterne). Analogo orientamento avevano già assunto nel tempo i vari Collegi operanti per le elezioni politiche a livello centrale.

Riguardo alle fonti interne, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 1352/1999), è stata ritenuta sufficiente, a dare la prova della copertura, l'esplicita attestazione circa il ricorso a finanziamento “con mezzi propri” (cioè a fondi attinti dal bilancio del partito, o rinvenienti dai contributi elettorali attesi in futuro), attestazione della quale il referente della formazione politica si assume la responsabilità.

Relativamente alle fonti esterne, invece, vengono in rilievo le seguenti norme:

- art. 7 della legge n. 195/1974 s.m.i., che prevede, al comma 1, il divieto di finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma, da parte di organi della P.A., enti pubblici, società con partecipazione pubblica superiore al 20 % o tale da assicurare comunque al soggetto pubblico il controllo (e società da queste controllate), cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381/1991; e, al comma 2, che (senza limiti di importo) analoghi finanziamenti o contributi di società diverse da quelle di cui al primo comma devono essere deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio;
- art. 49, 1° comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, che impone limitazioni ai trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore;

- art. 4, 3° comma, della legge n. 659/1981 s.m.i. che prevede l'obbligo di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve per finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma superiori nell'anno ad euro 3.000 (a favore di partiti, loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari a membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici); detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati.
- art. 1 della legge n.3/2019, che prevede, al comma 11, che l'elargizione a partiti o movimenti politici ex art.18 d.l. n. 149/2013 o liste e candidati sindaco in elezioni amministrative di comuni con oltre a 15.000 abitanti di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo o valore complessivamente superiore nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, comporta il consenso alla pubblicità dei dati, mentre sono vietati contributi, prestazioni e altre forme di sostegno da parte di chi si dichiara contrario a tale pubblicità, e determina l'obbligo di provvedere, nei termini indicati dalla norma, alle relative annotazioni in apposito registro, all'inserimento nel rendiconto di cui all'art.8 legge n. 2/1997 (...) e alla pubblicazione per cinque anni nel sito internet del partito o movimento, lista o candidato (sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico); e, al comma 12, il divieto di contributi a partiti, movimenti politici e a liste in

elezioni amministrative in comuni con oltre 15.000 abitanti da governi o enti pubblici stranieri, da persone giuridiche aventi sede all'estero non soggette a obblighi fiscali in Italia, e da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto;

Va infine rilevato che le entrate sono annotate nei consuntivi secondo categorie e con livelli di aggregazione differenziati, in quanto individuati discrezionalmente dal compilatore; ciò rende i dati relativi alle fonti del tutto generici e non confrontabili.

3.2.5 Il regime sanzionatorio

Come già evidenziato, il combinato disposto del comma 7 dell'art. 13, l. 96/2012, e dei commi 15 e 16 dell'art. 15, l. 515/1993, individua tre distinte ipotesi di illecito amministrativo sanzionabili dalla Corte dei conti.

La prima ipotesi riguarda il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte delle formazioni politiche tenute a tale obbligo. Le altre due fattispecie sanzionabili riguardano rispettivamente la mancata indicazione delle fonti di finanziamento nei consuntivi (comma 15) e la riscontrata violazione del limite massimo di spesa (comma 16).

Sul primo punto, non è emerso un orientamento univoco da parte dei Collegi spese elettorali sulla natura - perentoria o ordinatoria - del termine di 45 giorni stabilito per la presentazione del rendiconto; sul se, cioè, la sanzione debba essere irrogata per il solo caso di omissione, o anche per il ritardo nella presentazione del rendiconto.

Soccorre in proposito la più volte citata delibera 24/2013 della Sezione delle Autonomie, che ha precisato come, scaduto il termine di presentazione del rendiconto, "la Sezione [regionale di controllo] accerta, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione", così enunciando il principio di diritto - che questo Collegio

condivide - secondo cui non può configurarsi omissione sanzionabile se non dopo che una formale messa in mora abbia avuto esito negativo.

Facendo applicazione dei medesimi principi, questo Collegio ha ritenuto possibile - stante il non sempre chiaro ed univoco contenuto prescrittivo della normativa - operare regolarizzazioni, rettifiche o integrazioni ai rendiconti presentati, anche oltre il termine.

Anche l'incompleta indicazione delle fonti di finanziamento è stata considerata sanabile in corso di istruttoria.

Quanto all'ultima ipotesi di sanzione (mancato rispetto del tetto di spesa calcolato in base alla popolazione di ciascun comune), come già detto, non è emerso alcun caso di violazione degli importi massimi consentiti (cfr. il par. 3.2.2).

4. L'attività istruttoria svolta dal Collegio

Le formazioni politiche tenute all'invio del consuntivo, come risultanti dai dati pubblicati dal Ministero dell'Interno per i due Comuni toscani con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sono risultate complessivamente 29, di cui 15 formazioni per Grosseto e 14 per Sesto Fiorentino; alla data di inizio delle operazioni del Collegio (v. verbale n 1 del 15 marzo 2022) avevano adempiuto e tutte (tranne sette⁸).

Il Collegio, nell'avviare l'attività istruttoria (v. verbale n. 1/2022), ha ritenuto di procedere *(a)* all'invio ai Prefetti competenti per territorio, di una richiesta diretta ad acquisire gli elenchi dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali, i nominativi e recapiti dei rispettivi rappresentanti legali, nonché il Decreto di indizione dei comizi elettorali e la durata della campagna elettorale ex art.12, comma 1-bis, l. n.515/1993; nonché *(b)* ai Sindaci competenti per territorio, i nominativi e recapiti dei rispettivi rappresentanti legali, nonché il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

⁸ Tre partecipanti alle elezioni del Comune di Grosseto e quattro per Sesto Fiorentino.

Conformemente agli orientamenti sopra esposti, le verifiche hanno avuto ad oggetto: il rispetto dell'obbligo di deposito del consuntivo; il rispetto del limite massimo di spesa; la conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e la riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale; la dimostrazione delle spese attraverso idonea documentazione; l'allegazione e documentazione delle fonti di finanziamento. Le risultanze dell'attività istruttoria così eseguita sono esposte in dettaglio nella parte speciale.

T A B E L L E

1. GROSSETO - elettori 65.669 - limite di spesa per ciascuna lista 65.669				
Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1.1	Forza Italia (nazionale)	461,98	600,57	138,59
	Forza Italia (locale)	0,00	0,00	
1.2	Fratelli d'Italia (naz.le)	688,21	688,21	
	Fratelli d'Italia (reg.le)	9.427,20	9.427,20	
	Fratelli d'Italia (locale)	0,00	0,00	
1.3	Lega Salvini Premier (regionale)	7.314,92	7.314,92	
	Lega Salvini Premier (locale)	0,00	0,00	
1.4	Partito Democratico	17.458,20	17.458,20	
1.5	Grosseto Città aperta	0,00	0,00	
1.6	Insieme per Grosseto	0,00	0,00	
1.7	Polo Civico per Grosseto	0,00	0,00	
1.8	Liberali, riformisti e socialisti	0,00	0,00	
1.9	Movimento 5 Stelle	6.335,26	6.268,35	
1.10	Vivarelli Colonna Sindaco	18.410,03	18.410,03	855,05
1.11	PCI	0,00	0,00	
1.12	Potere al Popolo	991,00	991,00	
1.13	Prima Grosseto - Italexit con Paragone	0,00	0,00	
1.14	Grosseto al centro	0,00	0,00	
1.15	Europa Verde	1.146,40	1.146,40	
Totale spese dichiarate		62.233,20	62.304,88	993,64
Limite generale ammissibile per il Comune			985.035	
Incidenza totale spese/limite generale			6,33%	

2. SESTO FIORENTINO - elettori 38.473 - limite di spesa per ciascuna lista 38.473				
Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
2.1	Italia Viva	4.638,40	4.638,40	
	Sesto che dice sì	0,00	0,00	
2.2	UDC	0,00	0,00	
	Popolari Toscana Per Sesto	0,00	0,00	
2.3	Lega Salvini Premier (regionale)	5.312,92	5.312,92	
	Lega Salvini Premier (locale)	0,00	0,00	
2.4	Forza Italia	461,98	600,57	138,59
	Forza Italia Berlusconi	0,00	0,00	
2.5	Fratelli d'Italia	0,00	0,00	
	Giorgia Meloni Fratelli d'Italia	41,39	41,39	
2.6	Movimento 5 stelle 2050	312,85	312,85	
2.7	Volt	250,00	194,15	
2.8	Ecolò	6.254,26	6.254,26	
2.9	PD	13.072,81	13.072,81	
2.10	Per Sesto	18.610,70	18.610,70	
2.11	Sì sinistra italiana	10.214,27	10.214,27	
1.12	Prima Sesto - Italexit con Paragone	0,00	0,00	
1.13	Verità 3V Libertà	2.101,18	2.101,18	
1.14	Sesto popolare	0,00	0,00	
Totale delle entrate e delle spese dichiarate		61.270,76	61.353,50	138,59
Limite generale ammissibile per il Comune			538.622	
Incidenza totale spese/limite generale			11,39%	

PARTE SPECIALE

Elezioni del 3-4 ottobre 2021 (ballottaggio del 17-18 ottobre 2021)

Comuni toscani interessati

- 1. GROSSETO**
- 2. SESTO FIORENTINO**

1 - COMUNE DI GROSSETO

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **65.669**.
- Insediamento del Consiglio comunale: **26 ottobre 2021**.
- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: **10 dicembre 2021**.

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n. 15**.
 - 1.1 Forza Italia
 - 1.2 Fratelli d'Italia
 - 1.3 Lega Salvini Premier
 - 1.4 Partito Democratico
 - 1.5 Lista civica - Grosseto Città Aperta
 - 1.6 Lista civica - Insieme per Grosseto
 - 1.7 Lista civica - Polo Civico per Grosseto
 - 1.8 Liberali, Riformisti e Socialisti
 - 1.9 Movimento 5 Stelle
 - 1.10 Lista civica - Vivarelli Colonna Sindaco
 - 1.11 Partito Comunista Italiano
 - 1.12 Potere al Popolo
 - 1.13 Prima Grosseto - Italexit con Paragone
 - 1.14 Lista civica - Grosseto al Centro
 - 1.15 Europa Verde

1.1. Forza Italia

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale - 21 dicembre 2021.

Rendiconto della lista locale - 17 novembre 2021.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario amministratore nazionale Sen. Alfredo Messina e i delegati della lista locale, Giovanni Rispoli e Mirella Milli.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal "Partito Forza Italia sede di Roma" dichiara spese per euro 660,57 e fonti di finanziamento pari ad euro 461,98, derivanti da libere contribuzioni in denaro.

L'attività istruttoria, avviata con nota prot. 2137 del 15 marzo 2022, ha rilevato che il commissario amministratore nazionale ha calcolato la somma forfettaria di euro 138,59, pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell'effettività della spesa.

Con nota di risposta, pervenuta il 17 marzo 2021, il commissario amministratore nazionale ha riferito che la spesa di euro 138,59 non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata esposta nel rendiconto "*solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*".

I delegati di lista locali hanno presentato, invece, un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 138,59.

2.2 Fratelli d'Italia

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale - 15 dicembre 2021.

Rendiconto della lista regionale - 9 dicembre 2021.

Rendiconto della lista locale - 28 marzo 2022.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il segretario amministrativo nazionale Roberto Carlo Mele, il segretario amministrativo regionale Michele Barbarossa e i delegati di lista Franco Rossi e Raffaello Milani.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal segretario amministrativo nazionale specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da "disponibilità proprie del partito", per 688,21 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative alla campagna elettorale su *internet*.

Anche il rendiconto presentato dal segretario amministrativo regionale specifica che l'importo delle fonti di finanziamento, pari a 9.427,20 euro, derivano da "disponibilità proprie del partito". Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a manifesti e materiale di propaganda (per euro 2.956,20), a costi relativi a manifestazioni e incontri pubblici (per euro 1.050,50) e al noleggio degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali (per euro 5.420,50). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Nel rendiconto della lista locale i delegati di lista dichiarano di non aver ricevuto contributi né di aver sostenuto spese, pertanto, il rendiconto che presentano è negativo.

1.3. Lega Salvini Premier

Data di presentazione:

Rendiconto della lista regionale - 18 novembre 2021.

Rendiconto della lista locale - 25 marzo 2022.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il legale rappresentante Paolo Prisciandaro.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal legale rappresentante regionale specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da "fondi propri del movimento", per 7.314,92 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a manifesti e materiale di propaganda (per euro 3.942,20), a costi relativi alla diffusione di manifesti e all'acquisizione di spazi pubblicitari (per euro 2.436,72) e a spese per pubblicità *web* (per euro 936). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Per quanto riguarda la lista locale il legale rappresentante regionale, con nota pervenuta il 25 marzo 2022,

specifica che *“nel nostro movimento i delegati di lista non accettano contributi né sostengono spese per la lista”*, pertanto il rendiconto è da considerare negativo.

1.4. Partito Democratico

Data di presentazione: 26 novembre 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere dell'unione comunale del PD di Grosseto Luca Furzi.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal tesoriere specifica l'importo delle fonti di finanziamento, pari a 17.458,20 euro, di cui 613,24 derivanti da contributi di persone fisiche per importi inferiori a 500 euro e 16.844,96 euro da mezzi propri del partito. Per quanto riguarda, in particolare, i contributi da persone fisiche, gli stessi risultano dall'estratto conto bancario del partito: copia del documento è stato richiesto in fase istruttoria ed è stato prodotto in data 21 marzo 2022. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, di cui 16.827,20 euro, relative a manifesti e materiale di propaganda e 631 euro per l'organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico. Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1.5. Lista civica - Grosseto Città Aperta

Data di presentazione: 2 novembre 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: i delegati di lista Romeo Carusi e Nico Volpin.

I delegati di lista hanno presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.6. Lista civica - Insieme per Grosseto

Data di presentazione: 17 marzo 2022.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il candidato Sindaco Emanuele Perugini.

Il candidato Sindaco ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.7. Lista civica – Polo Civico per Grosseto

Data di presentazione: 17 marzo 2022.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il candidato Sindaco Emanuele Perugini.

Il candidato Sindaco ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.8. Liberali, Riformisti e Socialisti

Data di presentazione: 2 dicembre 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il rappresentante di lista Valerio Pizzuti.

Il rappresentante di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.9. Movimento 5 Stelle

Data di presentazione: 10 dicembre 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il presidente del comitato elettorale Gianluigi Perruzza.

Attività istruttoria:

Il presidente del comitato elettorale ha presentato l'estratto conto bancario del comitato da lui rappresentato, che specifica l'importo delle fonti di finanziamento, pari a 6.335,26 euro, di cui 4.000 euro da fondi propri del Movimento e 2.335,26 euro da contributi di persone fisiche, nominativamente indicate, per importi inferiori a 500 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese pari a 6.268,35 euro, relative, in prevalenza, a manifesti e materiale di propaganda (per euro 3.549,62) e a messaggi di propaganda sui *social media* (per euro 1.768,93). Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. L'attività istruttoria è stata rivolta all'acquisizione del rendiconto debitamente firmato ed a chiarimenti in merito ad una fattura relativa ad un ordine digitale. La documentazione richiesta è stata prodotta dal presidente del comitato elettorale in data 25 marzo 2022 che, nella nota di risposta, ha precisato che l'avanzo di 66,91 euro è stato destinato per 53,25 euro a coprire i costi di chiusura del conto corrente, mentre i restanti 13,66 euro sono stati devoluti in beneficenza.

1.10. Lista civica – Vivarelli Colonna Sindaco

Data di presentazione: 3 dicembre 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il mandatario elettorale Maria Flavia Cutini.

Attività istruttoria:

Il rendiconto specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti dall'Associazione Antonfrancesco Vivarelli Colonna, per 18.410,03 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, di cui 8.106,80 euro per promozione, stampe e manifesti, 2.616,48 euro per pubblicità radiotelevisiva e social, 1.824 euro per organizzazione eventi, 2.745 euro per distribuzione materiale elettorale, 2.240 euro per compensi a collaboratori occasionali e 877,75 euro per spese varie (postali, bancarie, utenze). L'attività istruttoria è stata rivolta all'ottenimento delle ricevute dei compensi a collaboratori occasionali, alla documentazione relativa alle "spese varie" e alle delibere di autorizzazione dell'organo associativo competente, nonché all'attestazione di iscrizione in bilancio della corrispondente somma, per quanto riguarda i contributi versati dall'Associazione sopra citata per il finanziamento della lista. Con nota pervenuta il 22 marzo 2022 il mandatario elettorale Maria Flavia Cutini ha prodotto tutta la documentazione richiesta e ha dichiarato, con riferimento alle "spese Varie" che *"le spese inserite nel rigo spese varie sono state indicate come forfettarie, sulla falsa riga dei rendiconti dei candidati e calcolate forfettariamente al 5%. Le spese di cui si ha la documentazione giustificativa sono € 22,70, ovvero il totale delle commissioni sui bonifici effettuati (contenuti negli estratti conto del mandatario allegati al rendiconto del candidato). Se tale modalità non è risultata corretta si chiede di considerare tali spese nella sola cifra di € 22,70"*. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Collegio non ammette la spesa di euro 855,05, pari alla differenza tra le "spese varie" forfettariamente indicate nel rendiconto e quelle effettivamente documentate.

1.11. Partito Comunista

Data di presentazione: 28 ottobre 2021.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Luciano Fedeli e Mauro Lorenzini.

I delegati di lista hanno presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.12. Potere al Popolo

Data di presentazione: 17 novembre 2021.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il mandatario elettorale Roberto Barocci e il candidato Sindaco Matteo Di Fiore.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal mandatario e dal candidato Sindaco specifica l'importo delle fonti di finanziamento, pari a 991 euro, derivanti da contributi di persone fisiche per importi inferiori a 500 euro e risultanti dall'estratto conto bancario del mandatario elettorale. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, di cui 16.827,20 euro, relative, in prevalenza, all'acquisto di un gazebo (per 350 euro), di una cassa audio (per 215 euro) e di volantini (per 140 euro). L'istruttoria è stata rivolta all'acquisizione di due fatture, a corredo dei relativi bonifici che erano allegati al rendiconto: la documentazione richiesta è stata regolarmente prodotta dal mandatario elettorale in data 24 marzo 2022. Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1.13. Prima Grosseto - Italexit con Paragone

Data di presentazione: 16 marzo 2022.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la coordinatrice di lista Patrizia Pisino.

La coordinatrice di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.14. Lista civica - Grosseto al Centro

Data di presentazione: 21 marzo 2022.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Matteo Della Negra.

Il delegato di lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

1.15. Europa Verde

Data di presentazione: 17 marzo 2022.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il promotore della lista Alberto Bencistà.

Attività istruttoria:

Il rendiconto specifica l'importo delle fonti di finanziamento, per euro 1.146,40, provenienti da fondi propri del partito e dichiara spese di pari importo, per la stampa di manifesti, volantini e materiali grafici per la campagna elettorale.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **38.473**.
- Insediamento del Consiglio comunale: **20 ottobre 2021**.
- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: **4 dicembre 2021**.

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n. 14**.
 - 2.1 Italia Viva e Sesto che dice sì
 - 2.2 UDC e Popolari Toscana per Sesto
 - 2.3 Lega Salvini Premier
 - 2.4 Forza Italia Berlusconi
 - 2.5 Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni Fratelli d'Italia
 - 2.6 Movimento 5 Stelle 2050
 - 2.7 Lista civica - Volt
 - 2.8 Lista civica - Ecolò
 - 2.9 Partito Democratico
 - 2.10 Lista civica - Per Sesto
 - 2.11 Sì Sinistra italiana
 - 2.12 Prima Sesto - Italexit con Paragone
 - 2.13 Lista civica - Verità 3 V Libertà
 - 2.14 Lista civica - Sesto Popolare

2.1. ITALIA VIVA e Sesto che dice sì

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale Italia Viva - 16 dicembre 2021.

Rendiconto della lista locale - 12 novembre 2021.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il presidente nazionale e legale rappresentante pro-tempore, onorevole Ettore Rosato e i delegati della lista locale, Tommaso Cardini e Antonio Cavone.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato da "Italia Viva" dichiara spese per euro 4.638,40, così suddivise: euro 676,00 per l'acquisto di materiali e mezzi di propaganda; euro 2.090,40 per l'affitto di materiali e mezzi di propaganda; euro 312,00 per l'acquisto di spazi su organi di informazione; euro 1.144,00 per la distribuzione di materiali e mezzi di propaganda ed euro 416,00 per "organizzazione" e fonti di finanziamento dello stesso importo, derivanti da erogazioni liberali e fondi propri.

I delegati della lista locale hanno presentato, invece, un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.2 UDC e Popolari Toscana per Sesto

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale - 22 dicembre 2021.

Rendiconto della lista locale - 6 dicembre 2021.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il segretario amministrativo nazionale e legale rappresentante Calogero Di Carlo e i delegati di lista Manola Aiazzi e Gabriella Vaccaro.

Il segretario amministrativo nazionale specifica che il partito politico Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti e/o servizi esterni per la campagna elettorale in argomento.

Anche i delegati della lista locale hanno presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.3. Lega Salvini Premier

Data di presentazione:

Rendiconto della lista regionale – 18 novembre 2021.

Rendiconto della lista locale – 25 marzo 2022.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il legale rappresentante Paolo Prisciandaro.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal legale rappresentante regionale specifica l'importo delle fonti di finanziamento, provenienti da "fondi propri del movimento", per 5.312,92 euro. Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, relative a manifesti e materiale di propaganda (per euro 2.274,04), a costi relativi a manifestazioni ed incontri pubblici (per euro 1.560,00) e costi relativi a diffusione di manifesti e materiale di propaganda (per euro 1.478,88).

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate. La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Per quanto riguarda la lista locale il legale rappresentante regionale, con nota pervenuta il 25 marzo 2022, specifica che "*nel nostro movimento i delegati di lista non accettano contributi né sostengono spese per la lista*", pertanto il rendiconto è da considerare negativo.

2.4. Forza Italia e Forza Italia Berlusconi

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale – 21 dicembre 2021.

Rendiconto della lista locale – 30 marzo 2022

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il commissario amministratore nazionale Sen. Alfredo Messina e il delegato della lista locale Paolo Giovannini.

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal "Partito Forza Italia sede di Roma" dichiara spese notarili pro quota, pari ad euro 461,98 e spese forfettarie pari ad euro 138,59, per

un totale di euro 660,57 e fonti di finanziamento pari ad euro 461,98, derivanti da libere contribuzioni in denaro.

L'attività istruttoria, avviata con nota prot. 2137 del 15 marzo 2022, ha rilevato che il commissario amministratore nazionale ha calcolato la somma forfettaria di euro 138,59, pari al 30 per cento delle spese dichiarate, al fine di determinare gli importi ex art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell'effettività della spesa.

Con nota di risposta, pervenuta il 17 marzo 2021, il commissario amministratore nazionale ha riferito che la spesa di euro 138,59 non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata esposta nel rendiconto *“solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515”*.

Il delegato di lista locale ha presentato (su richiesta), invece, un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

Tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio non ammette la spesa di euro 138,59.

2.5. Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni Fratelli d'Italia

Data di presentazione: 10 dicembre 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il segretario amministrativo regionale Michele Barbarossa e il delegato di lista Romeo Rosano.

Attività istruttoria:

Il segretario amministrativo regionale ha trasmesso il rendiconto della lista locale e non è stato allegato alcun rendiconto attestante spese ed entrate a livello regionale. Dal rendiconto presentato dal rappresentante della lista locale si evince che l'unica spesa sostenuta è stata quella relativa all'affitto della sala (Casa del Guidi), per un importo pari ad euro 41,39, pagato con bonifico, utilizzando mezzi propri. Il sig. Rosano, contattato per le vie brevi, ha confermato ciò che risulta agli atti. La spesa sostenuta è stata debitamente documentata.

La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.6. Movimento 5 stelle 2050

Data di presentazione: 29 marzo 2022.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati di lista Lorenzo Marzo e Giovanni Policastro.

Attività istruttoria:

Le fonti di finanziamento provengono interamente dal sig. Giovanni Policastro. Le spese dichiarate per un totale di euro 312,85 sono così suddivise: euro 208,00 per l'acquisto di manifesti, euro 87,10 per pubblicità nei canali multimediali ed euro 17,75, spese varie per affissioni. L'attività istruttoria è stata rivolta ad ottenere l'invio del rendiconto di lista poiché, erroneamente, con prot. 3062 del 18 marzo 2022 era stato inviato il rendiconto di un delegato di lista.

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.7. Lista civica - Volt

Data di presentazione: 6 dicembre 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il legale rappresentante e tesoriere Paolo Manetta.

Attività istruttoria:

Le fonti di finanziamento, pari ad euro 250,00, sono costituite da finanziamenti e contributi di privati, oltre che da risorse proprie. Le spese sostenute, per un totale di euro 194,15, sono così suddivise: euro 183,44 per l'acquisto di materiale elettorale ed euro 10,71, pari al 30% delle spese ammissibili e documentate, per spese bancarie attestate nell'estratto del c/c allegato (art. 11, c. 2 legge 515/1993). L'attività istruttoria è stata rivolta ad ottenere il documento di identità non allegato agli atti che è pervenuto con nota prot. 3544 del 22 marzo 2022.

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.8. Lista civica - Ecolò

Data di presentazione: 1° dicembre 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il legale rappresentante della lista Paolo Brunori.

Attività istruttoria:

Le fonti di finanziamento, pari ad euro 6.254,26, sono costituite da fondi messi a disposizione dall'associazione Ecolò e da proventi di cene per autofinanziamento e da contributi volontari a sostegno della campagna elettorale. Le spese dichiarate per un totale di euro 6.254,26, sono così suddivise: euro 3.000,00 per consulenza in comunicazione; euro 2.313,01 per acquisto volantini; euro 324,12 per adempimenti vari (concessione comunale per occupazione suolo pubblico e acquisto di marche da bollo) ed euro 617,13 per eventi (affitto location ed acquisto generi alimentari).

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.9. Partito Democratico

Data di presentazione: 28 marzo 2022.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: la rappresentante di lista Marisa Dalidi.

Attività istruttoria:

L'attività istruttoria è stata rivolta ad ottenere l'inoltro di un nuovo rendiconto con l'indicazione anche delle fonti di finanziamento e tutta la documentazione a corredo delle spese sostenute e delle entrate a copertura delle stesse, poiché era pervenuto soltanto un mero elenco delle spese. Con prot. 3898 del 1° aprile 2022, la delegata ha ottemperato a quanto richiesto e ha modificato il totale delle spese dichiarate nel primo invio. Con nota prot. 3923 del 4 aprile 2022 la rappresentante di lista dichiara che il secondo rendiconto presentato "annulla e sostituisce" il precedente.

Le fonti di finanziamento, pari ad euro 13.072,81 provengono: da cene di autofinanziamento (euro 4.881,67), sottoscrizioni elettorali (euro 4.880,00), tesseramento degli iscritti (euro 3.311,14), come specificato in un prospetto allegato.

Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo così suddivise: euro 382,30 per manifesti e scritti murali; euro 1.763,10 per stampati e giornali murali; euro 609,86 per pubblicazione e presentazione candidature; euro 972,52 per pubblicazione e presentazione programma; euro 826,88 per radio - annunci, dibattiti, tavole rotonde e conferenze ed euro 8.518,15 per spese generali tutte riconducibili alla campagna elettorale.

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate.

La spesa dichiarata rientra nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non supera il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.10. Lista civica - Per Sesto

Data di presentazione: 12 novembre 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato di lista Matteo Pescatori.

Attività istruttoria:

Il rendiconto specifica che l'importo delle fonti di finanziamento, pari ad euro 18.610,70, ha la seguente provenienza: introiti derivanti da eventi, manifestazioni e iniziative di autofinanziamento (aperitivi, pranzi, cene di propaganda elettorale) per euro 15.655,50; risorse proprie dell'associazione (reperite mediante opera di volontariato degli associati in eventi socio-culturali organizzati da soggetti terzi verso compenso a favore dell'associazione e mediante sottoscrizioni degli associati) per euro 2.755,20 e sovvenzioni da parte di soggetti privati, per l'importo di euro 200,00, proveniente da una persona fisica (come da ricevuta allegata).

Il rendiconto, inoltre, dichiara spese di pari importo, di cui euro 5.359,89 per materiali e mezzi di propaganda; euro 1.290,31 per propaganda su media e social network; euro 6.148,56 per distribuzione e diffusione del materiale elettorale; euro 5.553,11 per manifestazioni di propaganda ed euro 258,83 per la presentazione della lista elettorale. L'attività istruttoria è stata rivolta ad ottenere i documenti giustificativi delle 24 marche da bollo acquistate per i certificati del casellario giudiziale che sono in seguito pervenuti con nota prot. 3630 del 24 marzo 2022.

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.11. Sì Sinistra italiana

Data di presentazione: 19 novembre 2021.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: il delegato di lista Enrico Solito.

Attività istruttoria:

Il rendiconto dichiara fonti di finanziamento pari ad euro 10.214,27 suddivise come di seguito specificato: euro 1.000,00 provengono da Sinistra italiana nazionale tramite bonifico bancario ed euro 9.089,77 il delegato dichiara che hanno origine da sottoscrizioni varie effettuate da simpatizzanti della lista e dagli iscritti al partito Sinistra italiana dalla sua costituzione, nel febbraio del 2017, ad oggi. Il rendiconto, inoltre, rappresenta spese di pari importo, tutte riferibili alla campagna elettorale, che non sono state divise per categorie, ma sono state tutte documentate con fatture e relativi bonifici e scontrini. L'istruttoria è stata rivolta ad ottenere la rettifica del rendiconto il cui totale delle spese, per un refuso, non risultava esatto e la copia del documento di identità del sottoscrittore, tutto pervenuto con prot. 3844 del 31.3.2022.

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.12. Prima Sesto - Italexit con Paragone

Data di presentazione: 24 marzo 2022.

Soggetti che hanno presentato il rendiconto: i delegati della lista Loredano Giovanni Ghilardini e Mauro Calabrese

I delegati di lista hanno presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.13. Lista civica - Verità 3V libertà

Data di presentazione: 6 dicembre 2021.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il tesoriere della lista Anna Giuseppina Grammatica.

Attività istruttoria

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, pari ad euro 1.020,60, il tesoriere dichiara che, in base alla popolazione del comune di Sesto Fiorentino, è stata applicata la percentuale del 7% sul totale delle entrate/donazioni che il movimento ha ottenuto a livello nazionale. La specifica delle entrate è la seguente: donazione paypal euro 113,75; tesseramenti paypal euro 330,40; donazioni presenti nel c/c bancario euro 336,35 e tesseramenti da c/c bancario euro 240,10. La restante somma di euro 1.080,58, a copertura delle spese sostenute, è stata versata dallo stesso movimento sul c/c bancario. Il totale delle fonti di finanziamento risulta pari ad euro 2.101,18.

Per quanto riguarda le spese sostenute, pari a euro 1.165,18, è stata applicata la medesima percentuale del 7% sul totale di quanto è stato speso per le campagne elettorali in diversi comuni italiani e nel rendiconto sono state specificate nel modo seguente: euro 622,13 per acquisto materiali e mezzi di propaganda; euro 380,91 per acquisto di spazi su organi di informazione ed euro 162,14 per distribuzione materiali e mezzi per la propaganda (il tesoriere ha allegato documenti giustificativi delle spese sostenute per la campagna elettorale in diversi comuni italiani, per un totale di euro 16.645,43). A quanto sopra descritto, deve essere aggiunta l'unica spesa effettivamente sostenuta soltanto per il comune di Sesto Fiorentino, pari a euro 936,00, per acquisto vela - stampa e affissioni. Il totale delle spese risulta pari ad euro 2.101,18.

Tutte le spese sostenute sono state debitamente documentate.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

1.14. Lista civica - Sesto popolare

Data di presentazione: 21 marzo 2022.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il segretario di Rifondazione comunista Federazione di Firenze, Lorenzo Palandri.

Attività istruttoria

Il segretario di Rifondazione comunista - Federazione di Firenze ha inoltrato una dichiarazione in cui ha attestato soltanto l'insussistenza di spese. L'attività istruttoria è stata rivolta ad ottenere il documento di identità del sottoscrittore, che è stato inoltrato con nota prot. 3589 del 23 marzo 2022 e una dichiarazione che attestasse anche l'insussistenza di entrate, che è pervenuta con nota prot. 3872 del 1° aprile 2022.

Il segretario ha presentato, dunque, un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

